

OCC - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

L'Organismo per la Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento e per la Liquidazione del Patrimonio (OCC) del Comune di Vairano Patenora (CE) è [iscritto al n. 17 sezione B del Registro degli Organismi](#) tenuto dal Ministero della Giustizia, con competenza territoriale per il circondario del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE)

La Legge 3/2012 relativa al Sovraindebitamento, ha individuato come protagonista delle procedure, l'Organismo di Composizione della Crisi che è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. n.202 del 2014 come: **“articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento “.**

L'articolo 15 della Legge 3/2012 delinea le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, figura chiave della procedura da sovraindebitamento. Tale Organismo, di natura pubblicista, ha il compito di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, segue quindi la procedura di Sovraindebitamento dall'inizio fino alla conclusione della stessa, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato ad ottemperare diverse funzioni, in sintesi:

- ! è di aiuto al debitore nell'elaborazione della proposta ai creditori e nell'esecuzione della stessa;
- ! attesta la fattibilità del piano;
- ! assume il ruolo di liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- ! è di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- ! cura le comunicazioni con i creditori;
- ! svolge le formalità pubblicitarie;
- ! predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice con le contestazioni ricevute;

! assume la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione di beni o Gestore della liquidazione.

L'Organismo di Composizione della Crisi, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla normativa sul Sovraindebitamento e previa autorizzazione del Giudice, può accedere ai dati contenuti nell' anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Alla procedura di sovraindebitamento possono accedere i consumatori in difficoltà, le imprese commerciali di minori dimensioni (e perciò non fallibili) e altri soggetti con esposizioni debitorie anche potenzialmente rilevanti, quali le imprese agricole, le start up, i lavoratori autonomi, gli enti no profit.